

Regolamento di modifica al regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023, n. 33

art. 1	sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2023
art. 2	modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2023
art. 3	modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2023
art. 4	modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2023
art. 5	disposizione transitoria
art. 6	entrata in vigore

art. 1 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2023

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023, n. 33 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 (Criterio di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali)

1. Le risorse sono assegnate agli enti locali che presentano domanda di finanziamento, ripartendo le somme stanziare in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio degli enti medesimi o, nel caso di gestione associata, alla popolazione complessiva di tutti i Comuni partecipanti alla stessa alla data di presentazione della domanda.

2. La popolazione è calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2023

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: <<I contributi sono concessi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le risorse sono concesse e contestualmente erogate>>;

b) il comma 4 è abrogato.

art. 3 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2023

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2023, è sostituito dal seguente:

<<3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano il bando per la concessione dei contributi a terzi, corredato della modulistica necessaria alla presentazione della domanda e ne danno comunicazione al Servizio regionale competente. Il bando riporta il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il finanziamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia».>>.

art. 4 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2023, le parole <<entro il 30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 aprile>>.

art. 5 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2023 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE